



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 18 aprile 2005 (19.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
1992/0449/B (COD)**

**5571/6/05
REV 6 ADD 1**

**SOC 16
CODEC 36
OC 77**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 18 aprile 2005 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche)
(diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L'8 febbraio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio, in base all'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

La proposta intendeva integrare la direttiva 89/391/CEE specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un'esposizione ad agenti fisici.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993. Il Parlamento europeo ha confermato la sua prima lettura il 16 settembre 1999.¹

La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica non è più l'ex articolo 118A bensì l'articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Con lettera in data 13 gennaio 2000 il Comitato delle regioni ha precisato che non avrebbe presentato alcun parere sulla proposta di direttiva.

La principale caratteristica della proposta consisteva nel fatto che essa combinava in un unico strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche e campi elettromagnetici) ognuno dei quali formava oggetto di un allegato distinto.

¹ GU C 54 del 25.2.2000.

Considerate le caratteristiche molto diverse dei quattro agenti fisici, nel 1999 si è deciso di procedere sulla base di direttive distinte. Le direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici sono già state adottate. Il Consiglio ha quindi deciso di concentrarsi, come quarto ed ultimo elemento, sulle radiazioni ottiche.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 aprile 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva, risultante dalla scissione della proposta originaria, mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

L'articolo 137, paragrafo 1, del trattato stabilisce che *"la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri (...) nel "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;" ecc.*

L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio *"può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro".*

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include vari emendamenti alla proposta della Commissione approvati dal Parlamento europeo in prima lettura.

2. STRUTTURA ED ELEMENTI CHIAVE

2.1 **Struttura generale**

La struttura generale della posizione comune, ad esempio l'introduzione di valori limite di esposizione, gli articoli relativi all'informazione e alla formazione dei lavoratori, e alla loro consultazione e partecipazione nonché le disposizioni varie, ricalca il disposto delle direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici ed è altresì in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 1, la posizione comune riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Non è operata alcuna distinzione tra gli effetti a lungo termine e quelli a breve termine, dal momento che il campo di applicazione della direttiva comprende sia gli effetti nocivi sulla salute acuti che quelli cronici. Ciò riflette, ad esempio, il dato di fatto che un'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette può causare effetti a lungo termine, quali ad esempio i melanomi della cute.

2.2 Valori limite di esposizione

La posizione comune si basa sull'introduzione di valori limite di esposizione (ELV) quali definiti all'articolo 2 e riportati nelle tabelle degli allegati, conformemente all'articolo 3. Tali valori sono essenzialmente basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nei settori per i quali l'ICNIRP non aveva fissato alcun valore, venivano utilizzati i valori stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Tali linee guida, scientificamente fondate e di impostazione conservativa, sono intese a prevenire gli effetti acuti ed a lungo termine sugli occhi e sulla cute che si possono registrare in caso di esposizione a livelli estremamente elevati. Gli ELV prescritti nelle linee guida dell'ICNIRP corrispondono a quelli fissati da altri organi consultivi scientifici indipendenti che operano in questo settore, segnatamente la Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (ACGIH), il Consiglio nazionale per la protezione radiologica (NRPB - Regno Unito) ed il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi (Gezondheidsraad).

Gli ELV per le radiazioni non coerenti diverse da quelle emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche figurano nell'allegato I e gli ELV per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

In caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare ELV ed effettuare controlli tecnici, per cui sono cruciali, per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche (sole, attività vulcanica, incendi di origine naturale, lampi, ecc.), le misure di prevenzione, compresa l'informazione la formazione dei lavoratori.

2.3. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Le disposizioni concernenti l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 costituiscono un elemento chiave della posizione comune. Fra gli elementi a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione in occasione della valutazione dei rischi figurano i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente a rischio e le sorgenti multiple di esposizione (articolo 4, paragrafo 4).

L'articolo 4, paragrafo 1, dispone che il datore di lavoro valuti e, se necessario, misuri e/o calcoli i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche. Tale articolo dispone anche quale metodologia debba essere applicata: ove esistano, dovrebbero essere utilizzate le norme e le raccomandazioni dell'IEC, della CIE o del CEN¹ e, ove queste non siano disponibili, dovrebbero essere seguite linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Per evitare inutili doppioni, la valutazione può tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature se contemplate da una pertinente direttiva comunitaria.

2.4 Misure da adottare in caso di determinazione dell'esistenza di un rischio

La posizione comune intende eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. L'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3 fanno riferimento rispettivamente ai lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed ai lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche. In entrambi i casi il datore di lavoro definisce ed attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative.

¹ IEC = Commissione elettrotecnica internazionale
CIE = Commissione internazionale per l'illuminazione
CEN = Comitato europeo di normazione.

Nel caso delle sorgenti artificiali l'articolo 5, paragrafo 2 cita segnatamente, in quanto elementi specifici del programma d'azione, altri metodi di lavoro, la scelta delle attrezzature, misure tecniche di riduzione dell'emissione, o la progettazione e la struttura dei luoghi di lavoro. Partendo dal concetto dei valori limite di esposizione, l'articolo 5, paragrafo 5 stabilisce chiaramente che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori agli ELV. Tuttavia, se gli ELV sono comunque superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto degli stessi, individua le cause del superamento degli ELV e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Allorché è stabilita l'esistenza di un rischio, è altresì previsto l'obbligo di identificare, contrassegnandole con un'opportuna segnaletica, le aree interessate, nonché di limitare l'accesso alle medesime (articolo 5, paragrafo 4).

L'ottemperanza ai valori limite di esposizione per le sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed il rispetto sistematico di un approccio precauzionale in relazione alle sorgenti naturali dovrebbero poter offrire un elevato livello di protezione contro ogni eventuale effetto nocivo.

2.5 Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione

Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

- la nuova struttura, per il fatto che le radiazioni ottiche sono trattate in una direttiva particolare;
- la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione, inclusa la soppressione dei valori di azione e dei livelli di soglia;
- le tabelle e le disposizioni degli allegati che ricalcano le raccomandazioni dell'ICNIRP;
- i riferimenti a norme, raccomandazioni e linee guida scientificamente fondate per la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche nel contesto della valutazione del rischio;
- la soppressione dell'obbligo di considerare talune attività come fonti di rischi aggravati e di dichiararle all'autorità competente;
- l'identico livello di protezione offerto ai lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto e a quelli che lavorano in interni.

3. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

La posizione comune tratta unicamente le radiazioni ottiche e pertanto vari emendamenti del Parlamento europeo non sono pertinenti. Soltanto gli emendamenti 1, 4-21, 25, 27 e 34-36 hanno dovuto essere presi in considerazione prima dell'adozione della posizione comune.

3.1 Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio

Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 16 e 25 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune quanto meno nello spirito, se non alla lettera.

Inoltre l'emendamento 4 è stato parzialmente integrato nell'articolo 2, lettera e). Anziché riprendere il testo dell'emendamento, il Consiglio ha tuttavia preferito precisare che il rispetto dei valori limite di esposizione garantirà la protezione dei lavoratori contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti.

L'emendamento 10 si riflette, nello spirito, nell'articolo 5, paragrafo 6, anche se il Consiglio non ha ritenuto opportuno far riferimento all'obiettivo esclusivo di misure preventive per i gruppi a rischio particolarmente sensibili.

L'emendamento 12 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 5, paragrafo 1 della posizione comune, che fa ora riferimento all'eliminazione o alla riduzione al minimo dell'esposizione.

L'emendamento 13 è stato in parte ripreso all'articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio non ha ritenuto necessario un riferimento esplicito a misure collettive, in quanto il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutte le misure di prevenzione possibili quando interviene per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

L'emendamento 17 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), che elenca una serie di possibili effetti indiretti dell'esposizione a radiazioni ottiche.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere gli emendamenti 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 35 e 36 nella posizione comune per i seguenti motivi:

- non è necessario fissare un livello di soglia o un valore di azione, come previsto nella proposta modificata della Commissione e negli emendamenti 6 e 7, in quanto il rispetto dei valori limite di esposizione raccomandati dall'ICNIRP garantisce già l'assenza di effetti nocivi conosciuti sulla salute. Vi sono pochi settori dell'igiene del lavoro che sono studiati tanto approfonditamente quanto le radiazioni ottiche, o sui quali vige un consenso tanto ampio in seno agli organi consultivi nazionali e internazionali in ordine ai livelli di esposizione considerati sicuri;
- l'emendamento 8 non è stato adottato in quanto non è necessaria una definizione distinta di "stima", oltre alle disposizioni relative alla valutazione di cui all'articolo 4;
- l'emendamento 11 non è stato accolto in quanto, conformemente all'articolo 4, la valutazione deve riguardare il rischio per la salute dei lavoratori e non il livello di esposizione;

- l'emendamento 15 concernente la sorveglianza sanitaria non è stato adottato in quanto il Consiglio ha preferito che la direttiva comporti un riferimento generale all'articolo 14 della direttiva quadro 89/391/CEE anziché un obbligo eccessivamente vincolante per i lavoratori. Tuttavia, l'articolo 8 della posizione comune comprende una serie di disposizioni relative a misure di sorveglianza sanitaria;
- gli emendamenti 18, 19 e 20 sono stati considerati superflui, in quanto la posizione comune non include una disposizione specifica per le deroghe o esenzioni;
- il Consiglio ritiene che la disposizione tipo di cui all'articolo 11 riguardante un comitato incaricato di assistere la Commissione sia appropriata e non ha pertanto accolto l'emendamento 21;
- l'emendamento 27 è stato considerato superfluo in quanto la posizione comune non comprende una disposizione specifica per le attività pericolose;
- gli emendamenti 34, 35 e 36 non sono stati adottati in quanto gli allegati sono stati ristrutturati in conformità delle raccomandazioni dell'ICNIRP.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Il Consiglio reputa inoltre, tenuto conto del fatto che sono stati preparati testi distinti per ciascuno dei quattro agenti fisici, di aver tenuto conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta iniziale della Commissione.